



**COMUNE DI BELLIZZI**

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- **ORIGINALE** -

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 8 del ventotto marzo duemiladiciannove

-----  
O G G E T T O: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2019.  
-----

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo, alle ore 17,00, nei locali dell'aula consiliare della Casa Comunale sita in via Manin, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, prot.n.5896 del 21.03.2019 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere CAPALDO Antonella, Presidente del C.C.

Sindaco VOLPE DOMENICO: Presente SI

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
STRIFEZZA Vitantonio	SI	DI MUOIO Cosimo	SI
FLORIO Cristina	SI	VOLTURALE Maria	SI
CAPALDO Antonella	SI	CICCARIELLO Stefano	SI
SIANI Fabiana	SI	SALVIOLI Giuseppe	NO
PELLEGRINO Nicola	SI	GRANESE Teresina	NO
DELL'ANGELO Bruno	SI	PAOLINI Massimo	NO
NAPOLITANO Armando	SI	ESPOSITO Valter	NO
FEREOLI Antonio	SI	MADDALO Angelo	NO

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annalisa CONSOLI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- omissis -

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**Visto che** il Ministro dell'interno con il D.M. 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019.

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote Imu e Tasi applicabili nel 2019. Il piano finanziario Tari e le relative tariffe per l'anno 2019 saranno approvate atti separati;

**CONSIDERATE** le modifiche apportate dalla Legge 28/12/2015, n.208 all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147) la disciplina relativa all'**Imposta municipale propria (IMU)** e al tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2016 presenta alcune differenze rispetto a quella del 2015, e queste variazioni vengono confermate per l'anno 2019, ovvero:

1. è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15;- è stata introdotta la previsione per la quale dal 2016 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 é applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993
2. all'art. 1, commi 10 e 13. Stabilisce che "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993". Nella richiamata circolare il Comune di Bellizzi risulta montano, pertanto a

decorrere dall'anno 2016 sono esenti dal pagamento i terreni agricoli come richiamato dall'art. 8 del vigente regolamento Imu;

3. è stato previsto come a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

- ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/15 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

- ai sensi dell'art. 1 c. 28 L 208/15 per l'anno 2018, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo l'art. 1 L 208/15, la giunta Comunale propone al Consiglio mantenere la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2017 pari a 0,7%.

In particolare nel Regolamento TASI art. 12 c. 3 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'immobile che rientra in questa tipologia è esente da Tasi.

**RICHIAMATA** la delibera di consiglio comunale n.13 del 05/04/2018, con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni imposta municipale (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018 .

**VISTA** la legge di bilancio 145/2018 che non proroga per l'anno 2019 le disposizioni che sospendevano la possibilità per il comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, così permettendo all'ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto delle norme che disegnano i confini normativi della potestà. *Inoltre, conferma, sempre per l'anno 2019, la possibilità per i comuni di ribadire (con apposita delibera) la maggiorazione della TASI (0,8%) già disposta per il 2017, con delibera del consiglio comunale."*

**CONSIDERATO** che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota

massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**RITENUTO DI confermare** le aliquote IMU per l'anno 2019 come sotto indicato

1. 1,05% (unovirgolazero cinque per cento) l'aliquota di base dell'imposta municipale propria IMU applicabile anche alle abitazioni in comodato gratuito di cui all'art. 11 del vigente regolamento Imu, con le riduzioni ivi previste;
2. l'aliquota per l'abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze allo 0,59% (zerovirgolacinquantanove per cento)
3. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell'importo di € 200,00;
4. 0,80% (zerovirgolaottanta per cento) l'aliquota per i fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D";
5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019 ;
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU;

**CONSIDERATO** che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dello stesso articolo (per cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento.

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 677 L. 147/2013, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; e che, come già rilevato, ai sensi dell'art. 1 c. 28 L 208/15 per l'anno 2018 limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo l'art. 1 L 208/15, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2017;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, i cui costi per l'anno 2019 sono i seguenti:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costi</b>
Manutenzione ordinaria dei beni Ambiente e verde pubblico	€ 100.000,00
Illuminazione pubblica	€ 455.000,00
Servizi socio assistenziali	€ 276.406,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 831.406,00</b>

**RITENUTO** per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2019, nella misura seguente:

**Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

<b>Descrizione aliquota</b>	<b>Aliquota</b>
Fabbricati accatastati di tipo D	2,5 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,90 per mille
Fabbricati beni merce per le imprese di costruzione	2,5 per mille

**CONSIDERATO** inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2019 ammonta ad € 260.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 260.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 831.406,00
Percentuale di finanziamento dei costi A / B	31,27%

**Tenuto conto** che le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147 nonché quanto previsto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 Legge di Stabilità, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2019	Aliquota IMU 2019	IMU + TASI	Aliquota massima IMU al 31/12/2013
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,90 per mille	Zero	0,90 per mille	2,00 per mille
Fabbricati accatastati di tipo D	2,5 per mille	8,0 per mille	10,5 per mille	10,6 per mille
Fabbricati beni merce per le imprese di costruzione	2,5 per mille	Zero	2,5 per mille	Esenti

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1 c. 688 L 147/13 ha previsto che, la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre,

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del servizio Finanziario;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

**UDITO l'intervento del consigliere Fereoli** che viene riportato integralmente nel resoconto integrale della seduta di consiglio comunale;

**CON IL SEGUENTE ESITO DI VOTAZIONE**, reso nei modi e forme di legge:

Presenti n. 12 consiglieri;

Assenti n. 5 consiglieri (Salvioli, Granese, Paolini, Esposito e Maddalo)

Favorevoli n.12 consiglieri

Contrari: nessun consigliere

Astenuti: nessun consigliere;

### **Delibera**

- **DI CONFERMARE** ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019:

#### **Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,59% (zerovirgolacinquantanoveper cento)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili applicabile anche alle abitazioni in comodato gratuito di cui all'art. 11 del vigente regolamento Imu, con le riduzioni ivi previste	1,05% (unovirgolazero cinqueper cento)
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,80 % (zerovirgolaottantaper cento)

- **DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;

### Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Descrizione aliquota	Aliquota
Fabbricati accatastati di tipo D	2,5 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,90 per mille
Fabbricati beni merce per le imprese di costruzione	2,5 per mille

- ai sensi dell'art. 1 c. 28 L 208/15 per l'anno 2019, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo l'art. 1 L 208/15, di mantenere la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2018 pari allo 0,7%;

**DI DARE ATTO** che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa pari al 31,27%;

**DI PROVVEDERE** , vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale, a tale adempimento da parte del Responsabile di competenza;

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, recante il TUEL, con il seguente esito di votazione, reso nei modi e forme di legge:

Presenti n. 12 consiglieri;

Assenti n. 5 consiglieri (Salvioli, Granese, Paolini, Esposito e Maddalo)

Favorevoli n.12 consiglieri

Contrari: nessun consigliere

Astenuti: nessun consigliere;





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 314 X CONSIGLIO

REDATTORE DELLA PROPOSTA: dott. Bassi Gianfranco

Data: 19/03/2019

**CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2019**

Al sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L.", modificato dall'art. 3 comma 2 e 5 D.L. 174/2012, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.</p> <p>Data 19/03/2019</p> <p><b>IL RESPONSABILE</b> Dott. Gianfranco Bassi</p> 
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA ECONOMICO/FINANZIARIA</b>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole.</p> <p>Data 19/03/2019</p> <p><b>IL RESPONSABILE</b> Dott. SSA Annamaria Del VECCHIO</p> 

DELIBERAZIONE DI C.C. n. 8 DEL 28-03-2019



**COMUNE DI BELLIZZI**

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

Verbale della Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 8 del ventotto marzo duemiladiciannove

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE del C.C.

Avv. Antonella CAPALDO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI


La presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale in data  
- 4 APR. 2019

e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al

19 APR. 2019.

- 4 APR. 2019

Dalla Residenza Municipale, addì \_\_\_\_\_




IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile  
ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L.

- 4 APR. 2019

Dalla Residenza Municipale li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI